



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9807 del 2016, proposto da:

Grazia Avitabile, Borrelli Alessandra, Bracale Immacolata, Brancaccio Alessia, Buono Anna, Castiello Angela, Cautiero Geltrude, Cerciello (Cerciello) Antonietta, Cipollaro Serena, De Vivo Angela, Di Costanzo Carmela, Di Guida Immacolata, Di Napoli Patrizia, Esposito Anna, Foglia Emilia, Formisano Lucia, Fusco Caterina, Graziano Luisa, Grosso Rosa, Iacono Barbara, Mele Stella, Meo Concetta, Migliaccio Dora, Paracuollo Agnese, Pizza Ester, Purcaro Tiziana, Rea Antonietta, Stanzione Emma, Travagione Matilde, Valente Mariarosaria, Varriale Lucia, Vecchione Filomena, Ventura Antonella, Ventura Tiziana, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Rispoli C.F. RSPLGU57C22F839Z, Carmine Panico C.F. PNCCMN81B16G795F, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense N. 104;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio Ambito Territoriale Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale Provincia di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio Ambito Territoriale Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 prorogato successivamente al biennio 2018/2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale Provincia di Napoli e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio Ambito Territoriale Provincia di Roma e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale Provincia di Salerno e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio Ambito Territoriale Provincia di Latina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti - di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**